



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 6 del 12-06-2019

Adunanza Ordinaria – Seduta Pubblica

OGGETTO: ART. 1, COMMI 135 E 136 DELLA LEGGE N. 56/2014 - INVARIANZA DELLA SPESA CONNESSA ALLO STATUS DI AMMINISTRATORE LOCALE - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI E DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

Nome e Cognome	Presenti/ Assenti
Perelli Laura	Presente
Barbirati Maurizio	Presente
Corazza Camilla	Presente
Pinca Fabrizio	Presente
Dalpasso Cristiano	Presente
Turra Erika	Presente
Viviani Maria Letizia	Presente
Bondi Federica	Presente
Cartocci Raffaele	Presente
Brancaleoni Andrea	Presente
Perelli Mirko	Presente
Canella Rita	Presente
Giubelli Arrigo	Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 0

Assiste il Segretario Comunale Musco Antonino, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Perelli Laura assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Dalpasso Cristiano

Corazza Camilla

Giubelli Arrigo

Deliberazione n. 6 del 12-06-2019

OGGETTO: ART. 1, COMMI 135 E 136 DELLA LEGGE N. 56/2014 - INVARIANZA DELLA SPESA CONNESSA ALLO STATUS DI AMMINISTRATORE LOCALE - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI E DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la breve relazione introduttiva del Responsabile del Servizio Finanziario Arvieri Paola appositamente invitata dal Sindaco;

Vista la L.R. n. 16 del 05/12/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2019 il Comune di Tresignana, nato dalla fusione fra i comuni di Tresigallo e Formignana;

Visto l'articolo 3 della L.R. nr. 16/2018 il quale dispone che il nuovo Ente locale subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Formignana e Tresigallo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 comma 2 lettera a) della Legge Regionale n. 24 del 1996;

Visto che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 26/05/2019, sono stati eletti gli organi comunali del nuovo Comune di Tresignana;

Visto l'art. 82, commi 1, 2 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

“1. (Co. così modificato dal co. 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al co. 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. (Co. così:

– modificato dal co. 731 dell'art. 1, della legge 27.12.2006, n. 296;

– sostituito dall'art. 2, co. 25.a della legge 24.12.2007, n. 244;

– sostituito dall'art. 5, co. 6, lett. a) del D.L. 31.05.2010, n. 78, come sostituita dalla relativa legge di conversione);

– in sede di conversione dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225; Art. 2, co. 9-quater) I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al co. 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente (1).

(1) Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, in sede di conversione.

Art. 2, co. 9-ter.

....omissis....

9-ter. Il terzo periodo del co. 2 dell' articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel senso che per le città metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

....omissis....

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) (lettera così sostituita dall'art. 2, co. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e) (lettera soppressa dall'art. 5, co. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78)
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

Visto l'art. 5, co. 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

"7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, co. 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, co. 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al co. 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.";

Ritenuto necessario rideterminare, in via provvisoria, nelle more dell'emanazione del D.M. previsto dal soprariportato art. 5, co. 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il gettone di presenza, nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265" ove, all'art.4, si prevede che:

omissis....

"3. Al vicesindaco di comuni ... è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco [...];

omissis.....

8. Agli assessori di comuni ... è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco [...]."

e che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000,

Considerato:

- che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in **riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005** i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
- che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;

Visto che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006; le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

Visto il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900/TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

Visto l'art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 del seguente tenore:

"135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico."

Richiamata inoltre la deliberazione n.35/SEZAUT/2016/OMIG della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con la quale è stato precisato che:

- le indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori si devono ritenere al di fuori del principio di invarianza della spesa di cui all'art.1 comma 136 della legge 56/2014 trattandosi di costi di natura fissa variabile e spettano nella misura prevista dalla Tabella "A" del D.M. 119/2000 con la riduzione di cui all'art.1, comma 54 della legge 266/2005;
- tutte le altre spese quali, i gettoni di presenza ai consiglieri, i rimborsi spese di viaggio risultano sono assoggettate al principio dell'invarianza della spesa in quanto di carattere variabile;
- vengono mantenute al di fuori del principio di invarianza le spese quali oneri per permessi retribuiti, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi già elencati all'art.1 comma 136 della legge 56/2014;

Tenuto conto che le spese variabili di cui sopra vanno determinate secondo il criterio della spesa storica con riferimento all'esercizio 2013 (anno precedente l'entrata in vigore della legge 56/2014) che di seguito vengono riportate:

TIPOLOGIA SPESA	DI	SPESA 2013 COMUNE FORMIGNANA	EX DI	SPESA 2013 COMUNE TRESIGALLO	EX DI	LIMITE NUOVO COMUNE DI TRESIGNANA (spesa media dei due comuni soppressi)
GETTONI PRESENZA RIMBORSO VIAGGIO	DI E SPESE	Euro 4.589,12		Euro 5.937,55		Euro 5.263,34
TOTALE STORICA	SPESA	Euro 4.589,12		Euro 5.937,55		Euro 5.263,34

Visto che questo Comune alla data del 01/01/2019 conta n. 7065 abitanti residenti;

Ritenuto che ai componenti le commissioni consiliari non consiglieri comunali debba essere corrisposto lo stesso gettone di presenza per la partecipazione alle stesse;

Ritenuto di stabilire per il rispetto dell'invarianza, i limiti per ogni tipologia di spesa da osservare con decorrenza dall'anno 2019:

TIPOLOGIA DI SPESA	LIMITE SPESA DAL 2019
GETTONI DI PRESENZA (presunte n. 15 sedute annue di consiglio e compensi commissioni)	Euro 3.463,34
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	Euro 1.800,00
TOTALE SPESA STORICA	Euro 5.263,34

Preso atto della misura delle indennità del Sindaco e degli Amministratori, dei gettoni di presenza nella misura di cui al D.M. 119/2000 con la riduzione di cui all'art.1, comma 54 della legge 266/2005;

SINDACO	Euro 2.509,98
VICE SINDACO	Euro 1.254,99
ASSESSORE	Euro 1.129,99
GETTONE DI PRESENZA	Euro 16,27

Acquisiti l'attestazione del Revisore del conto, in relazione all'invarianza della spesa, rilasciata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1- di dare atto che quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento si intende integralmente qui trascritto e approvato;

2 - di dare atto del rispetto dell'invarianza della spesa prescritta dall'art. 1, comma 136 della Legge n. 56/2014, fissando per ogni tipologia di spesa variabile i limiti per l'anno 2019 nel rispetto della spesa storica alla data di entrata in vigore della legge 56/2014:

TIPOLOGIA DI SPESA	LIMITE SPESA 2019
GETTONI DI PRESENZA (presunte n. 15 sedute annue di consiglio e compensi commissioni)	Euro 3.463,34
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	Euro 1.800,00
TOTALE SPESA STORICA	Euro 5.263,34

3 - Di dare atto delle indennità per il Sindaco, gli amministratori ed i gettoni di presenza per i consiglieri comunali, come sotto riportato:

SINDACO	Euro 2.509,98
VICE SINDACO	Euro 1.254,99
ASSESSORE	Euro 1.129,99
GETTONE DI PRESENZA	Euro 16,27

4 -Di dare atto che il gettone di presenza di cui al precedente punto è dovuto anche a tutti i componenti esterni delle commissioni comunali;

5 - di provvedere con successivo atto alla eventuale applicazione degli incrementi di cui all'art.2 del D.M. 119/2000;

6 - di dare atto che la spesa di cui alla presente deliberazione trova la dovuta copertura nei rispettivi bilanci;

7 - che la presente deliberazione potrà essere suscettibile di modifiche in relazione ad una diversa interpretazione della normativa, con conseguente conguaglio dell'importo nel frattempo maturato e corrisposto;

8 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

9 - di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Perelli Laura

IL SEGRETARIO
Musco Antonino